




UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

sede legale Camposampiero (PD) *codice fiscale* 92142960282

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



normativa regionale di riferimento:

L.R. 6 aprile 2001, n. 10

D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902

aggiornato con

D.G.R. 14 marzo 2003, n. 633

Art. 20 L.R. 3 ottobre 2003, n. 19

D.G.R. 16 aprile 2004, n. 1028

D.G.R. 2 agosto 2005, n. 2113

Art. 16 L.R. 25 febbraio 2005, n. 7

PIANO approvato da:

- **Unione dei Comuni del Camposampierese** con deliberazione del Consiglio n. 10 del 18.06.2007;
- **Regione Veneto – Direzione Commercio** con Decreti Dirigenziali: N° 434 – 435 del 04.10.2007 ★ N° 436 – 437 del 08.10.2007 ★ N° 438 del 09.10.2007 ★ N° 203 – 204 - 205 del 23.06.2008 ★ N°264 del 08/09/2008 ★ N° 396 dell' 11.11.2008;

P R E M E S S E

- *La funzione relativa al commercio è stata trasferita dai singoli Comuni: Borgoricco – Camposampiero – Loreggia – San Giorgio delle Pertiche – Santa Giustina in Colle – Villa del Conte e Villanova di Camposampiero all'UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE – “Ufficio Unico Attività Produttive” con sede operativa a Camposampiero (PD) in Via Corso n° 35.*
- *L'Ufficio Unico Attività Produttive e gli Uffici Tributi dei Comuni associati opereranno in simbiosi per l'adozione dei provvedimenti di rilascio, revoca, sospensione di autorizzazioni commerciali e di concessioni di occupazione suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.*

O G G E T T O

1. **Il Piano del commercio su aree pubbliche, valido per i Comuni dell'Unione del Camposampierese**, è adottato ai sensi della Legge Regionale 06 aprile 2001 n. 10, così come modificata dall'art. 16 della L.R. 25 febbraio 2005 n. 7 (*di seguito indicata come “L.R. 10”*) e dei relativi criteri applicativi adottati con deliberazione di Giunta Regionale 20 luglio 2001 n. 1902, così come modificata per ultimo dalla D.G.R. 2 agosto 2005, n. 2113 (*di seguito indicata come “DGR 2113”*), tenuto conto del dettato del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (*di seguito indicato come “D.Lgs 114”*) e dell'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 (*di seguito indicata come “OMS 2002”*), ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Il Piano si compone delle seguenti parti:
 - a) **Parte I - Determinazione delle aree dei mercati e posteggi isolati.**
 - Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione;
 - Individuazione dei mercati esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere;
 - Individuazione di nuove aree da destinare a posteggi;
 - Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di mercati;
 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.
 - b) **Parte II - Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.**
3. **Il piano delle fiere** con la ricognizione delle esistenti, l'individuazione delle aree da potenziare, ridurre o sopprimere, la determinazione dei posteggi e relative schede di ogni singola fiera, sarà oggetto di un provvedimento separato.

D E F I N I Z I O N I

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

- c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa;
- e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;
- f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo inferiore all'anno con un minimo di trenta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- j) per **presenze in una fiera**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- k) per **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- l) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; non sono considerate fiere soggette al presente regolamento ed alla disciplina della LR10/01, le mostre-mercato e le fiere in cui prevale l'attività espositiva e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale: tali manifestazioni sono disciplinate dalla Legge Regionale Veneto 23 maggio 2002, n. 11;
- m) per **manifestazione straordinaria**: la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico e ricreativo, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare alla manifestazione stessa;
- n) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- o) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione;
- p) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- q) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- r) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- s) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

- t) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- u) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della L.R. 10;
- v) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- w) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- x) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001, n. 228;
- y) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:
- **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS 2002;
 - **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
 - **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
 - **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
 - **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
 - **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
 - **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
 - **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
 - **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D. Lgs. 02 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE I^a
DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

COMUNE DI BORGORICCO

<i>località</i>	<i>giorno</i>	<i>alimentare</i>	<i>non alimentare</i>	<i>produttori</i>	<i>totale</i>
Sant'Eufemia - Via Della Pieve	martedì mattina	2			2
San Michele delle Badesse – Via Desman	mercoledì mattina	3	2		5
Borgoricco - Viale Europa	venerdì mattina	2			2
Sant'Eufemia - Via Della Pieve	sabato mattina	3	5	1	9

Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Con delibera del Consiglio comunale n. 127 del 16.06.1986, è stato istituito un mercato settimanale al sabato, nella frazione di Sant'Eufemia, con un minimo di 20 posteggi.

Alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 10/2001, la situazione era quella riportata nel prospetto.

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

<i>località</i>	<i>giorno</i>	<i>alimentare</i>	<i>non alimentare</i>	<i>produttori</i>	<i>totale</i>
P.zza Vittoria - P.zza Castello - Via Marconi	mercoledì mattina	19	84	3	106
Via Borgo Rustega	martedì pom.	1			1
Borgo Trento Trieste	giovedì pom.	1			1
Piazza Castello	venerdì mattina	1			1
Piazza Castello	sabato mattina	1			1
Borgo Trento Trieste	domenica mattina	1			1

Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 25.10.2002

Il mercato e i posteggi isolati come sopra identificati, sono stati riconosciuti con Decreti del Dirigente Direzione Commercio della Regione Veneto n. 47 e 49, in data 17.02.2003

COMUNE DI LOREGGIA

<i>località</i>	<i>giorno</i>	<i>alimentare</i>	<i>non alimentare</i>	<i>produttori</i>	<i>totale</i>
Piazza Papa Luciani	lunedì mattina	6	6		12
Piazza Ferrari	martedì mattina	3			3
Piazza Baratella	mercoledì mattina	1			1
Piazza Baratella	mercoledì pomeriggio	1			1

Piazza Baratella	venerdì mattina	1			1
------------------	-----------------	---	--	--	----------

Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Il mercato e i posteggi isolati come sopra identificati, già esistenti di fatto ma non identificati in atti amministrativi noti.

Alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 10/2001, la situazione era quella riportata nel prospetto.

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

<i>località</i>	<i>giorno</i>	<i>alimentare</i>	<i>non alimentare</i>	<i>produttori</i>	<i>totale</i>
Via Roma – Piazza ex Municipio	venerdì mattina	4	8		12
Via Roma – Piazza ex Municipio	mercoledì pom.	2			2
Via Roma – Piazza ex Municipio	giovedì mattina	1			1
Arsego – Via Roma (<i>area impianti sportivi</i>)	mercoledì mattina	1			1
Arsego – Via Roma (<i>area impianti sportivi</i>)	giovedì pomeriggio	1			1
Arsego – Via Roma (<i>area impianti sportivi</i>)	sabato mattina	3	3		6
Arsego – Via Roma (<i>area impianti sportivi</i>)	domenica mattina	1			1
Arsego – Via Roma (<i>area impianti sportivi</i>)	domenica pom.	1			1
Cavino – Via G. Da Cavino	giovedì pomeriggio	1			1
Cavino – Via G. Da Cavino	venerdì mattina	1	2		3

Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Il mercato e i posteggi isolati come sopra identificati, già esistenti di fatto ma non identificati in atti amministrativi noti.

Alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 10/2001, la situazione era quella riportata nel prospetto.

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

<i>località</i>	<i>giorno</i>	<i>alimentare</i>	<i>non alimentare</i>	<i>produttori</i>	<i>totale</i>
Piazza dei Martiri	venerdì mattina	6 (+ 6 riservati a prodotti biologici)	3	1	10 6
Piazza dei Martiri	martedì pomeriggio	1			1
Loc. Tremarende	mercoledì pomeriggio	1			1
Fratte - Piazza S. Giacomo	mercoledì pomeriggio	1			1
Fratte - Via Commerciale	giovedì pomeriggio	1			1
Fratte – Piazza S. Giacomo	venerdì mattina	3	2		5

Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12.06.2002

Il mercato e i posteggi isolati come sopra identificati, sono stati riconosciuti con Decreti del Dirigente Direzione Commercio della Regione Veneto nn. 61, 62, 65 del 04.03.2003 e 10.03.2003

COMUNE DI VILLA DEL CONTE

<i>località</i>	<i>giorno</i>	<i>alimentare</i>	<i>non alimentare</i>	<i>produttori</i>	<i>totale</i>
Piazza Vittoria	martedì mattina	6	6		12
Piazza Vittoria	giovedì mattina	1			1
Piazza Vittoria	venerdì pomeriggio	1			1

Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Il mercato è esistente anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 112/91, riconfermato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 17.04.1999

Alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 10/2001, la situazione era quella riportata nel prospetto.

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

<i>località</i>	<i>giorno</i>	<i>alimentare</i>	<i>non alimentare</i>	<i>produttori</i>	<i>totale</i>
Piazza Mercato	martedì mattina	10	20	1	31
Via Caltana <i>(area antistante impianti sportivi)</i>	giovedì pomeriggio	1			1
Via Caltana <i>(area antistante impianti sportivi)</i>	venerdì mattina	1			1

Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17.06.2002

Il mercato e i posteggi isolati come sopra identificati, sono stati riconosciuti con Decreto del Dirigente Direzione Commercio della Regione Veneto

2. Individuazione dei mercati esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere nonché l'individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli operatori

COMUNE DI BORGORICCO

Il mercato settimanale di Sant'Eufemia che si svolge il sabato mattina, in Via della Pieve, è stato istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 127 in data 16.06.1986.

Attualmente il mercato minore è composto da n. 9 posteggi, dei quali n. 3 destinati al settore alimentare e n. 5 del settore non alimentare e n. 1 destinato ai produttori agricoli.

Sembra opportuno confermare il numero massimo di posteggi come in premessa descritti, in rapporto alle effettive esigenze della popolazione residente nella suddetta località.

Si confermano inoltre i posteggi isolati esistenti da prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001:

- n. 2 posteggi isolati del settore alimentare, al martedì mattina in Via Della Pieve nella Frazione di S. Eufemia;
- n. 5 posteggi isolati, dei quali n. 3 del settore alimentare e n. 2 del settore non alimentare, al mercoledì mattina, in Via Desman, nella Frazione di San Michele delle Badesse;
- n. 1 posteggio isolato del settore alimentare al martedì pomeriggio nella Frazione di San Michele delle Badesse.

Nel Capoluogo vengono soppressi i due posteggi isolati in Viale Europa al venerdì, settore alimentare, con relativo trasferimento degli operatori nell'area mercatale, come individuata al punto seguente, a nord del Centro Civico.

Viene istituito, nell'area a nord del Centro Civico, un mercato minore al venerdì mattina, per complessivi 7 posteggi, dei quali n. 3 del settore alimentare, n. 3 settore non alimentare e n. 1 riservato ai produttori agricoli. L'area è servita di impianti tecnologici, quali: acqua, elettricità, fognatura e servizio asporto rifiuti solidi urbani.

Appare necessario inoltre l'istituzione di un nuovo posteggio isolato nella zona industriale di Via Desman/Via dell'Industria, settore alimentare - riservato alla somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare nel giorno di giovedì pomeriggio.

Tutti i posteggi sono collocati in aree di disponibilità comunale, in posizione adeguata dal punto di vista della viabilità e possono contare su un facile accesso da parte dei consumatori.

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Premesso che il mercato e i posteggi isolati, sono stati riconosciuti con Decreti del Dirigente Direzione Commercio della Regione Veneto n. 47 e 49 in data 17.02.2003.

Si ritiene necessario operare alcuni interventi minori, quali:

- trasferire il posteggio riservato ai produttori agricoli dal n. 87 al n.76 (*posteggio n. 76 del settore alimentare, attualmente disponibile*),
- il posteggio n. 87 viene destinato al settore non alimentare, e rimane disponibile per l'assegnazione. Di fatto con questa operazione si aumenta il settore non alimentare, che passa così da 84 a 85 unità, mentre il settore alimentare subisce la riduzione di una unità, passando da 19 a 18.
- l'area occupata dall'ex cabina telefonica in Piazza Castello, viene riutilizzata per una migliore redistribuzione degli spazi destinati ai posteggi nn. 26, 27, 28, 29 e 30
- con l'eliminazione dell'aiuola a nord del Campo marzio, viene ampliato il posteggio n. 103, ed inoltre vengono fatti slittare verso nord i posteggi dal n. 102 al n. 106.

Per non stravolgere l'assetto del mercato i posteggi di seguito indicati dovranno mantenere la stessa tipologia merceologica in qualsiasi caso di cessione o subingresso:

- Posteggi nn. 17 – 18 – 23 – 24 – 25 del settore non alimentare a tipologia merceologica “*calzature*”;
- Posteggio n. 69 riservato ai produttori agricoli del settore “*non alimentare*”
- Posteggi nn. 73 – 74 del settore alimentare a tipologia “*prodotti ittici*”;
- Posteggi nn. 82 – 83 – 84 del settore non alimentare a tipologia “*attrezzature agricole*”;

La vendita di “prodotti ittici freschi” potrà essere effettuata esclusivamente nei posteggi nn. 73 e 74.

Relativamente ai posteggi isolati, si ritiene di regolarizzare la posizione di due operatori commerciali che per tradizione, nella giornata del 1° novembre, si posizionano nell'area antistante il cimitero del capoluogo, per la vendita di caldarroste e dolci.

Così pure si propone l'istituzione di un posteggio isolato in Piazza Vittoria, destinato esclusivamente alla vendita di libri, nel mese di marzo e nel mese di ottobre.

COMUNE DI LOREGGIA

Il mercato e i posteggi isolati, già esistenti di fatto ma non identificati in atti amministrativi noti.

Il mercato settimanale di Loreggia esistente dal 1970, si svolge al lunedì mattina, nella Piazza Papa Luciani. Attualmente sono previsti n. 12 posteggi dei quali n. 6 del settore alimentare e n. 6 del settore non alimentare.

Si conferma il numero massimo di posteggi attualmente occupati, in considerazione delle barriere architettoniche che limitano l'area mercatale ed in funzione della proporzione tra il settore alimentare ben assortito, ed il settore non alimentare ben articolato dal punto di vista dell'offerta.

Si ritiene di individuare un posteggio isolato, per il settore alimentare, in Piazza Papa Luciani, da utilizzare alternativamente da singoli operatori che attualmente sono collocati in Piazza Barbatella, nei giorni di: mercoledì mattina, mercoledì pomeriggio e venerdì mattina.

Nella Frazione di Loreggiola, i tre operatori del settore alimentare, attualmente collocati sul sagrato della Chiesa parrocchiale, in attività da prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, vengono trasferiti nell'area comunale in Piazza Ferrari.

Tenuto conto dell'esiguo numero degli esercizi commerciali in sede fissa operativi nella frazione di Loreggiola e delle esigenze della popolazione residente, sembra opportuno inserire nella Piazza Ferrari, ulteriori n. 5 posteggi destinati al settore non alimentare.

Conseguentemente a tale intervento viene istituito un "mercato minore", composto da un totale di n. 8 posteggi, di cui n. 3 del settore merceologico alimentare e n. 5 del settore merceologico non alimentare. L'area è servita di impianti tecnologici, quali: acqua, elettricità, fognatura e servizio asporto rifiuti solidi urbani.

Il suddetto mercato, in località Loreggiola, si svolgerà il martedì mattina.

Tutti i posteggi sono collocati in aree di disponibilità comunale, in posizione adeguata dal punto di vista della viabilità e possono contare su un facile accesso da parte dei consumatori.

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

Il "mercato del capoluogo" esiste dagli anni '50 circa, ma non identificato in atti amministrativi noti, si svolge il venerdì mattina, conta al momento attuale una dimensione n. 12 posteggi. Il settore alimentare è rappresentato da n. 4 posteggi e quello non alimentare da n. 8 posteggi.

Appare evidente per i positivi riflessi che ne possono trarre per lo stesso funzionamento globale del mercato, la necessità di rivedere l'assetto dei posteggi, con ampliamento dell'area mercatale e con l'aggiunta di n. 4 posteggi, di cui n. 3 del settore non alimentare e n. 1 riservato ai produttori agricoli.

In conseguenza a tale intervento il "mercato del capoluogo" sarà composto da n. 4 posteggi del settore merceologico alimentare e n. 11 posteggi del settore merceologico non alimentare e n. 1 riservato ai produttori agricoli.

Il mercato minore del sabato mattina in località "Arsego" esistente di fatto ma non identificato in atti amministrativi noti, è rappresentato da un totale di 6 posteggi, dei quali n. 3 del settore alimentare e n. 3 del settore non alimentare, di fatto insufficiente in rapporto domanda/offerta e per lo sviluppo economico-demografico della suddetta località.

Per quanto sopra esposto necessita un ampliamento dell'area mercatale di Arsego, rivedendo l'attuale assetto dei posteggi e con l'aumento di n. 1 posteggio del settore non alimentare, n. 6 posteggi del settore non alimentare e n. 1 posteggio riservato a produttori agricoli.

In conseguenza a tale intervento il mercato di "Arsego" sarà composto da un totale di n. 14 posteggi, di cui n. 4 del settore alimentare e n. 9 del settore non alimentare e n. 1 riservato ai produttori agricoli. L'area è servita di impianti tecnologici, quali: acqua, elettricità, fognatura e servizio asporto rifiuti solidi urbani.

Inoltre, nel territorio comunale sono presenti n. 11 posteggi isolati, come di seguito individuati:

S. Giorgio - capoluogo	settore alimentare	mercoledì pomeriggio
S. Giorgio - capoluogo	settore alimentare	mercoledì pomeriggio
S. Giorgio - capoluogo	settore alimentare	giovedì mattina

Loc. Arsego	settore alimentare	mercoledì mattina
Loc. Arsego	settore alimentare	giovedì pomeriggio
Loc. Arsego	settore alimentare	domenica mattina
Loc. Arsego	settore alimentare	domenica pomeriggio
Loc. Cavino	settore alimentare	giovedì pomeriggio
Loc. Cavino	settore alimentare	venerdì mattina
Loc. Cavino	settore non alimentare	venerdì mattina
Loc. Cavino	settore non alimentare	venerdì mattina

Tutti i posteggi sono collocati in aree di disponibilità comunale, in posizione adeguata dal punto di vista della viabilità e possono contare su un facile accesso da parte dei consumatori.

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Il mercato e i posteggi isolati come identificati nel Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12.06.2002, sono stati riconosciuti con Decreto del Dirigente Direzione Commercio della Regione Veneto nn. 61, 62, 65 del 04.03.2003 e 10.03.2003

Le proposte di intervento, immediatamente operative sono le seguenti:

- a) soppressione dei n. 6 posteggi riservati a “*prodotti biologici*”, in quanto più volte inseriti nel B.U.R. per l’assegnazione e mai richiesti.
- b) soppressione del posteggio isolato in Via Montegrappa, riservato al settore alimentare, in quanto più volte inserito nel B.U.R. per l’assegnazione e mai assegnato per mancanza di richieste.
- c) adeguamento dimensionale dei posteggi e allineamento frontale, ampliamento del posteggio n. 1, riservato ai produttori agricoli, in quanto insufficiente per l’esercizio commerciale.

Per effetto degli interventi descritti il mercato di Santa Giustina in Colle assume la dimensione complessiva di n. 10 posteggi, dei quali n. 6 per il settore alimentare, n. 3 per il settore non alimentare e n. 1 riservato a produttori agricoli. L’area è servita di impianti tecnologici, quali: acqua, elettricità, fognatura e servizio asporto rifiuti solidi urbani.

COMUNE DI VILLA DEL CONTE

Il mercato di Villa del Conte esistente anteriormente da prima della L.R. 112/91, riconosciuto ufficialmente con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 17.04.1999.

Il mercato settimanale che si svolge la martedì mattina, attualmente è composto da 12 posteggi dei quali n. 6 del settore alimentare e n. 6 del settore non alimentare.

Valutata la necessità di adeguare il mercato in funzione alle esigenze della popolazione residente in funzione dello sviluppo del paese, nonché l’accertata carenza di esercizi del commercio in sede fissa, si propone di aumentare il numero dei posteggi di n. 4 unità di cui n. 3 del settore non alimentare e n. 1 riservato ai produttori agricoli.

Vi è inoltre la necessità di intervenire sulla redistribuzione dei posteggi, in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla O.M.S. 2002 e accorpamento di tutti i posteggi nella Piazza Vittoria.

Per effetto degli interventi descritti, il mercato di Villa del Conte assume una dimensione complessiva di n. 16 posteggi, dei quali n. 6 riservati al settore alimentare n. 9 riservati al settore non alimentare e n. 1 riservato ai produttori agricoli.

L'area è servita di impianti tecnologici, quali: acqua, elettricità, fognatura e servizio asporto rifiuti solidi urbani.

Viene confermato il posteggio isolato di Piazza Vittoria, al giovedì mattina, per il settore alimentare.

Appare necessario l'istituzione di alcuni nuovi posteggi isolati per integrare la struttura commerciale in sede fissa e, per effettive esigenze della popolazione locale. Per tale motivo si propone l'istituzione di:

- a) un nuovo posteggio isolato in Piazza Vittoria, al venerdì pomeriggio, per il settore alimentare;
- b) un nuovo posteggio isolato in Piazza Pio X° - località Abbazia Pisani, al giovedì pomeriggio, per il settore alimentare;
- c) un nuovo posteggio isolato in Piazza Pio X° - località Abbazia Pisani, alla domenica mattina, per il settore alimentare – specializzazione gastronomia/rosticceria;
- d) n. 5 posteggi in Piazza Pio X° - località Abbazia Pisani, al venerdì mattina, dei quali n. 2 del settore alimentare e n. 3 del settore non alimentare

Tutti i posteggi sono collocati in aree di disponibilità comunale, in posizione adeguata dal punto di vista della viabilità e possono contare su un facile accesso da parte dei consumatori. Le aree sono servite di impianti tecnologici, quali: acqua, elettricità, fognatura e servizio asporto rifiuti solidi urbani.

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

Il mercato e i posteggi isolati come identificati nel Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17.06.2002, sono stati riconosciuti con Decreto del Dirigente Direzione Commercio della Regione Veneto

A seguito del rifacimento della "Piazza mercato", con la diversa conformazione dell'area e l'inserimento di manufatti di arredo urbano, di fatto la superficie mercatale si è ridotta notevolmente, rispetto all'area individuata nel precedente piano del commercio su aree pubbliche.

Per effetto di radicali interventi strutturali nella piazza si è provveduto a dare un nuovo assetto ai posteggi, con adeguamento delle superfici per i singoli operatori e dotando i posteggi del settore merceologico alimentare con i servizi di acquedotto, elettricità e scarichi fognari.

Il numero dei posteggi approvati nel precedente Piano del commercio su aree pubbliche, alcuni dei quali con misure insufficienti per la gestione di una regolare attività commerciale e, di conseguenza mai richiesti da operatori "precari", ci induce alla riduzione di n. 3 unità, creando nella nuova piazza un valore medio di superficie per singolo posteggio decisamente soddisfacente, in quanto si attesta al di sopra del valore medio di riferimento di mq. 40.

Con la riduzione di tre posteggi, il mercato di Villanova di Camposampiero assume la dimensione complessiva di n. 28 posteggi, di cui n. 8 del settore alimentare, n. 19 del settore non alimentare e n. 1 riservato ai produttori agricoli.

Vengono confermati i due posteggi isolati di Via Caltana (area impianti sportivi) occupati rispettivamente: uno il giovedì pomeriggio ed uno al venerdì mattina, per la vendita di prodotti del settore alimentare.

Per integrare la carenza di strutture commerciali in sede fissa e per le effettive esigenze della popolazione locale, vengono istituiti n. 5 posteggi isolati nella Frazione di Murrelle, da utilizzare nel giorno sabato pomeriggio, di cui: n. 3 del settore alimentare e n. 2 del settore non alimentare, oltre a n. 4 posteggi da utilizzare il giovedì pomeriggio in località Mussolini, di cui: n. 2 del settore alimentare e n. 2 del settore non alimentare

Tutti i posteggi sono collocati in aree di disponibilità comunale, in posizione adeguata dal punto di vista della viabilità e possono contare su un facile accesso da parte dei consumatori.

3. Struttura definitiva delle aree e dei posteggi

Per ogni mercato e posteggio isolato sono approvate le seguenti schede e planimetrie, allegate e parti integranti del presente piano, divise per singolo Comune e complete delle informazioni previste dagli artt. 11 e 27 del Regolamento comunale (*Unione Comuni del Camposampierese*) per la disciplina del commercio nei mercati e nei posteggi isolati di cui alla PARTE II del presente Piano:

COMUNE DI BORGORICCO

1. Aree pubbliche destinate al commercio

Nel territorio del Comune di Borgoricco l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande mediante utilizzo di posteggio possono essere effettuate nelle seguenti aree pubbliche:

- mercato minore di **BORGORICCO** (tav. 1)
- mercato minore di **SANT'EUFEMIA** (tav. 2)
- posteggi isolati di Sant'Eufemia (tav. 3)
- posteggio isolato di San Michele (tav. 4)
- posteggi isolati di San Michele (tav. 5)
- posteggio isolato in zona industriale (tav. 6)

Mercato minore di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della L.R. n. 10/2001

(mercati costituiti da un numero di posteggi da 6 a 20)

BORGORICCO

Ubicazione: **Viale Europa/Via Tiepolo**

Giornata di svolgimento: **venerdì mattina** (7,30-13,00)

Totale posteggi n. **7**, così ripartiti:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| - n. 3 del settore merceologico alimentare | superficie mq. 120 |
| - n. 3 del settore merceologico non alimentare | superficie mq. 120 |
| - n. 1 riservato ai produttori agricoli | superficie mq. 40 |

SANT'EUFEMIA

Ubicazione: **Via Della Pieve**

Giornata di svolgimento: **sabato mattina** (7,30-13,00)

Totale posteggi n. **9**, così ripartiti:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| - n. 3 del settore merceologico alimentare | superficie mq. 120 |
| - n. 5 del settore merceologico non alimentare | superficie mq. 265 |
| - n. 1 riservato ai produttori agricoli | superficie mq. 32 |

Posteggi isolati di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), della L.R. n. 10/2001

(mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a 5)

Posteggi isolati a cadenza settimanale

L'area dei posteggi è quella configurata nell'allegata planimetria (tav. 3 – 4 – 5 – 6)

Ubicazione: **Sant'Eufemia** (Via della Pieve)

Giornata di svolgimento: **martedì mattina** (7,30-13,00)

Posteggi previsti: n. **2** di ml. 8 x 5 = mq. 40 ciascuno, riservati al settore alimentare

Ubicazione: **San Michele delle Badesse** (area parcheggio a Nord della Chiesa parrocchiale)

Giornata di svolgimento: **martedì pomeriggio** (15,00-22,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. 9 x 5 = mq. 45, riservato al settore alimentare

Ubicazione: **San Michele delle Badesse** (*area parcheggio a Nord della Chiesa parrocchiale*)

Giornata di svolgimento: **mercoledì mattina** (7,30-13,00)

Posteggi complessivamente previsti: n. **5** di cui:

- n. 3 posteggi di ml. 9 x 5 = mq. 45 ciascuno, riservati al settore alimentare
- n. 2 posteggi di ml. 9 x 5 = mq. 45 ciascuno, riservati al settore non alimentare

Ubicazione: **zona industriale** (*area parcheggio Via Desman /Via dell'Industria*)

Giornata di svolgimento: **giovedì pomeriggio** (17,00-02,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. 9 x 5 = mq. 45, settore alimentare – riservato alla somministrazione di alimenti e bevande

2. Configurazione e articolazione del mercato:

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento (tav. 1 e 2), dalla quale si evidenziano:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
- l'individuazione dei posteggi destinati al settore alimentare, a quello extra alimentare nonché il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. Orari di svolgimento del mercato:

- a) Il mercato ha luogo dalle ore 7,30 alle ore 13,00.
- b) I titolari di posteggio devono installare il proprio banco, automarket o le attrezzature consentite per la vendita nell'area loro assegnata entro le ore 8,00.
- c) Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12,30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
- d) Entro le ore 14,30 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato, in modo da consentire il ripristino dell'uso non mercatale della stessa.
- e) I posteggi risultanti liberi dopo le ore 8,00 sono assegnati, limitatamente alla giornata stessa, agli operatori inseriti nella graduatoria per le assegnazioni in forma precaria riferita al mercato medesimo.


4. Fruibilità dell'area mercato:

- a) L'area del mercato, così come definita nell'allegata planimetria (tav. 1 e 2) e negli orari di svolgimento dello stesso, è riservata in via esclusiva alla circolazione pedonale, fatto salvo l'accesso degli operatori commerciali, nei casi e con le modalità contenute nel presente regolamento.
- b) Dalle 7,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

5. Zone vietate:

- a) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale.
- b) Nelle soste l'operatore non è tenuto a rispettare distanze dagli altri esercizi commerciali in sede fissa.
- c) Non è ammesso precariato nei posteggi isolati.

**BORGORICCO
TAV. 1**




Poteregio Alimentare

 Poteregio non Alimentare

 Poteregio Produttori Agricoli

 Scala 1:400

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova
Piazzale Mercato - Frazione di Borgoricco
 Mercato dei Venandi




Posteggio Alimentare		 Scala 1:200
Posteggio non Alimentare		
Posteggio Produttori Agricoli		

COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova

**Piazze Mercato - Frazione di
S. Eufemia
Mercato del Sabato**

BORGORICCO
TAV. 3



Posteggio Allmentare



COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

Piazze Mercato - Frazione di
S. Eufemia
Posteggi Isolati - Martedì


BORGORICCO
TAV. 4


COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

Piazzale Mercato - Frazione di
S. Michele delle Badesse
Posteggio Isolato - Martedì



Posteggio Alimentare






BORGORICCO
TAV. 5

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

Frazione di
S. Michele delle Badesse
Posteggi Isolati - Mercoledì



-  Posteggio Alimentare
-  Posteggio non Alimentare



S.P. 10 - Via Desman

Km 3+700

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

1. Aree pubbliche destinate al commercio

Nel territorio del Comune di Camposampiero l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande mediante utilizzo di posteggio possono essere effettuate nelle seguenti aree pubbliche:

- mercato maggiore di **CAMPOSAMPIERO** (tav. 1)
- posteggio isolato in Piazza Castello (tav. 2)
- posteggio isolato in Borgo Trento Trieste (tav. 3)
- posteggio isolato in Borgo Padova (tav. 4)
- posteggio isolato in Borgo Rustega (tav. 5)
- posteggio isolato in Piazza Vittoria (tav. 6)
- posteggi isolati in Via Straelle San Pietro (tav. 7)

Mercato maggiore di cui all'art. 7, comma 2, lett. c), della L.R. n. 10/2001

(mercati costituiti da un numero di posteggi superiore a 20)

Ubicazione: **Piazza Vittoria – Piazza Castello – Via Marconi**

Giornata di svolgimento: **mercoledì mattina** (7,30-13,00)

Superficie complessiva delle aree di mercato: mq. 10.700 circa

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 4844,25

Totale posteggi n. **106**, così ripartiti:

- | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| - n. 18 del settore merceologico alimentare | superficie mq. 874,50 |
| - n. 85 del settore merceologico non alimentare | superficie mq. 3866,75 |
| - n. 3 riservati ai produttori agricoli | superficie mq. 103,00 |

Posteggi isolati di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), della L.R. n. 10/2001

(mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a 5)

a) Posteggi isolati a cadenza settimanale

L'area dei posteggi è quella configurata nell'allegata planimetria (tav. 2 – 3 – 4 – 5)

Ubicazione: **Piazza Castello** (area a Sud campomarzio)

Giornata di svolgimento: **venerdì mattina** (7,30-13,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. 10 x 4 = mq. 40, riservato al settore alimentare (prodotti ortofrutticoli)

Ubicazione: **Piazza Castello** (area a Sud campomarzio)

Giornata di svolgimento: **sabato mattina** (7,30-13,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. 10 x 4 = mq. 40, riservato al settore alimentare (prodotti ortofrutticoli)

Ubicazione: **Borgo Trento Trieste** (area a ridosso del canale antistante la casa del giovane)

Giornata di svolgimento: **giovedì pomeriggio** (15,00-22,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. $9 \times 4 =$ mq. 36, riservato al settore alimentare (prodotti di gastronomia/rosticceria)

Ubicazione: **Borgo Padova** (area tra la S.R. 307 e l'Ospedale)

Giornata di svolgimento: **domenica mattina** (7,30-13,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. $10 \times 4 =$ mq. 40, riservato al settore alimentare (prodotti di gastronomia/rosticceria)

Ubicazione: **Borgo Rustega** (area antistante la Chiesa parrocchiale)

Giornata di svolgimento: **martedì pomeriggio** (15,00-22,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. $8 \times 4 =$ mq. 32, riservato al settore alimentare (prodotti ittici)

b) Posteggi isolati

L'area dei posteggi è quella configurata nell'allegata planimetria (tav. 6 – 7)

Ubicazione: **Piazza Vittoria** (area rialzata)

Periodo: mese di **marzo** e mese di **ottobre** (dal lunedì alla domenica)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. $10 \times 5 =$ mq. 50, riservato al settore non alimentare (libri)

Ubicazione: **Via Straelle San Pietro** (area a parcheggio del condominio Giulia)

Giornata di svolgimento: **I° novembre**

Posteggi previsti: n. **2** di ml. $16 \times 2 =$ mq. 32 ciascuno, riservati al settore alimentare (caldarroste, frutta secca e dolci)

2. Configurazione e articolazione del mercato

a) L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento (tav. 1), dalla quale si evidenziano:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
- l'individuazione dei posteggi destinati al settore alimentare, a quello extra alimentare nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

b) Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi, in particolare nei posteggi:

⇒ **nn. 17-18-23-24-25** del settore non alimentare a tipologia merceologica “**calzature**”

⇒ **n. 69** riservato ai **produttori agricoli del settore “non alimentare”**

⇒ **nn. 73-74** del settore alimentare a tipologia “**prodotti ittici freschi**”

⇒ **nn. 82-83-84** del settore non alimentare a tipologia “**attrezzature agricole**”

I suddetti posteggi devono essere mantenuti della stessa tipologia in qualsiasi caso di cessione o subingresso.

c) La vendita di “prodotti ittici freschi” potrà essere effettuata esclusivamente nei posteggi n. 73 e 74.

3. Orari di svolgimento del mercato

- a) Il mercato ha luogo dalle ore 7,30 alle ore 13,00
- b) I titolari di posteggio devono installare il proprio banco, automarket o le attrezzature consentite per la vendita nell'area loro assegnata entro le ore 8,00.
- c) Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12,30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
- d) Entro le ore 14,30 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato, in modo da consentire il ripristino dell'uso non mercatale della stessa.
- e) I posteggi risultanti liberi dopo le ore 8,00 sono assegnati, limitatamente alla giornata stessa, agli operatori inseriti nella graduatoria per le assegnazioni in forma precaria riferita al mercato medesimo.

4. Fruibilità dell'area mercato

- a) L'area del mercato, così come definita nell'allegata planimetria (tav. 1) e negli orari di svolgimento dello stesso, è riservata in via esclusiva alla circolazione pedonale, fatto salvo l'accesso degli operatori commerciali, nei casi e con le modalità contenute nel presente regolamento.
- b) Dalle 7,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.


5. Zone vietate

- a) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale.
- b) Nelle soste l'operatore non è tenuto a rispettare distanze dagli altri esercizi commerciali in sede fissa.
- c) Non è ammesso precariato nei posteggi isolati.

CAMPOSAMPIERO
TAV. 1


5 dicembre 2006
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova
RILIEVO DEL MERCATO

NON ALIMENTARE ALIMENTARI PRODOTTORI AGRICOLI



CAMPOSAMPIERO

TAV. 2




COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

POSTEGGIO ISOLATO
PIAZZA CASTELLO


 ALIMENTARI

CAMPOSAMPIERO
TAV. 3



CAMPOSAMPIERO

TAV. 4




COMUNE DI CAMPOSAMPIERO



POSTEGGIO ISOLATO
BORGO PADOVA

ALIMENTARI

SCALA 1 : 1.000



CAMPOSAMPIERO
TAV. 5



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

POSTEGGIO ISOLATO
BORGIO RUSTEGA

 ALIMENTARI

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Provincia di Padova





NON ALIMENTARE

P.zza Vittoria

10,00

5,00





COMUNE DI LOREGGIA

1. Aree pubbliche destinate al commercio

Nel territorio del Comune di Loreggia l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande mediante utilizzo di posteggio possono essere effettuate nelle seguenti aree pubbliche:

- mercato minore di **LOREGGIA** (tav. 1)
- mercato minore di **LOREGGIOLA** (tav. 2)
- posteggio isolato in Piazza Papa Luciani (tav. 3)

Mercato minore di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della L.R. n. 10/2001

(mercati costituiti da un numero di posteggi da 6 a 20)

Ubicazione: **Piazza Papa Luciani**

Giornata di svolgimento: **lunedì mattina** (7,30-13,00)

Totale posteggi n. **12** così ripartiti:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| - n. 6 del settore merceologico alimentare | superficie mq. 255 |
| - n. 6 del settore merceologico non alimentare | superficie mq. 340 |

Ubicazione: **Piazza Ferrari**

Giornata di svolgimento: **martedì mattina** (7,30-13,00)

Totale posteggi n. **8** così ripartiti:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| - n. 3 del settore merceologico alimentare | superficie mq. 130 |
| - n. 5 del settore merceologico non alimentare | superficie mq. 210 |

Posteggi isolati di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), della L.R. n. 10/2001

(mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a 5)

Posteggi isolati a cadenza settimanale

L'area dei posteggi è quella configurata nell'allegata planimetria (tav. 3)

Posteggio isolato

Ubicazione: **Piazza Papa Luciani**

Giornata di svolgimento: **mercoledì mattina** (7,30-13,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. 9 x 5 = mq. 45, riservato al settore alimentare

Posteggio isolato

Ubicazione: **Piazza Papa Luciani**

Giornata di svolgimento: **mercoledì pomeriggio** (15,00-22,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. 9 x 5 = mq. 45, riservato al settore alimentare

Posteggio isolato

Ubicazione: **Piazza Papa Luciani**

Giornata di svolgimento: **venerdì mattina** (7,30-13,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. 9 x 5 = mq. 45, riservato al settore alimentare

2. Configurazione e articolazione dei mercati

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento (tav. 1 e 2), dalla quale si evidenziano:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
- l'individuazione dei posteggi destinati al settore alimentare, a quello extra alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. Orari di svolgimento del mercato

- a) Il mercato ha luogo dalle ore 7,30 alle ore 13,00.
- b) I titolari di posteggio devono installare il proprio banco, automarket o le attrezzature consentite per la vendita nell'area loro assegnata entro le ore 8,00.
- d) Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12,30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
- e) Entro le ore 14,30 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato, in modo da consentire il ripristino dell'uso non mercatale della stessa.
- f) I posteggi risultanti liberi dopo le ore 8,00 sono assegnati, limitatamente alla giornata stessa, agli operatori inseriti nella graduatoria per le assegnazioni in forma precaria riferita al mercato medesimo.


4. Fruibilità dell'area mercato


- a) L'area del mercato, così come definita nell'allegata planimetria (tav. 1 e 2) e negli orari di svolgimento dello stesso, è riservata in via esclusiva alla circolazione pedonale, fatto salvo l'accesso degli operatori commerciali, nei casi e con le modalità contenute nel presente regolamento.
- b) Dalle 7,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

5. Zone vietate


- a) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale.
 - b) Nelle soste l'operatore non è tenuto a rispettare distanze dagli altri esercizi commerciali in sede fissa.
 - c) Non è ammesso precariato nei posteggi isolati.
-

LOREGGIA
TAV. 1





LOREGGIA
TAV. 3



AGU 2013

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

1. Aree pubbliche destinate al commercio

Nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande mediante utilizzo di posteggio possono essere effettuate nelle seguenti aree pubbliche:

- mercato minore di **SAN GIORGIO DELLE PERTICHE** (tav. 1)
- mercato minore di **ARSEGO** (tav. 2)
- posteggio isolato in Via Roma (*capoluogo*) (tav. 3)
- posteggio isolato in Via Roma (*loc. Arsego*) (tav. 4)
- posteggi isolati in Via G. Da Cavino (*loc. Cavino*) (tav. 5)
- posteggio isolato in Via G. Da Cavino (*loc. Cavino*) (tav. 6)

Mercati minori di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della L.R. n. 10/2001

(mercati costituiti da un numero di posteggi da 6 a 20)

SAN GIORGIO

Ubicazione: **Via Roma** (*area ex Municipio*)

Giornata di svolgimento: **venerdì mattina** (7,30-13,00)

Totale posteggi n. **16**, così ripartiti:

- | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| - n. 4 del settore merceologico alimentare | superficie mq. 210 |
| - n. 11 del settore merceologico non alimentare | superficie mq. 546 |
| - n. 1 riservato ai produttori agricoli | superficie mq. 40 |

ARSEGO

Ubicazione: **Via Roma** (*area parcheggio impianti sportivi*)

Giornata di svolgimento: **sabato mattina** (7,30-13,00)

Totale posteggi n. **14**, così ripartiti:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| - n. 4 del settore merceologico alimentare | superficie mq. 180 |
| - n. 9 del settore merceologico non alimentare | superficie mq. 450 |
| - n. 1 riservato ai produttori agricoli | superficie mq. 45 |

Posteggi isolati di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), della L.R. n. 10/2001

(mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a 5)

Posteggi isolati a cadenza settimanale

L'area dei posteggi è quella configurata nell'allegata planimetria (tav. 3 – 4 – 5 – 6)

SAN GIORGIO

Posteggio isolato

Ubicazione: **Via Roma** (*area ex Municipio*)

Giornata di svolgimento: **mercoledì pomeriggio** (15,00-22,00)

Posteggi previsti: n. **2** di ml. 9 x 5 = mq. 45, cadauno, riservati al settore alimentare

Posteggio isolato

Ubicazione: **Via Roma** (*area ex Municipio*)

Giornata di svolgimento: **giovedì mattina** (7,30-13,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. $9 \times 5 =$ mq. 45, riservato al settore alimentare

ARSEGO

Posteggio isolato

Ubicazione: **Via Roma** (*area parcheggio impianti sportivi*)

Giornata di svolgimento: **mercoledì mattina** (7,30-13,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. $9 \times 5 =$ mq. 45, riservato al settore alimentare

Posteggio isolato

Ubicazione: **Via Roma** (*area parcheggio impianti sportivi*)

Giornata di svolgimento: **giovedì pomeriggio** (15,00-22,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. $9 \times 5 =$ mq. 45, riservato al settore alimentare

Posteggio isolato

Ubicazione: **Via Roma** (*area parcheggio impianti sportivi*)

Giornata di svolgimento: **domenica mattina** (7,30-13,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. $9 \times 5 =$ mq. 45, riservato al settore alimentare (prodotti di gastronomia/rosticceria)

Posteggio isolato

Ubicazione: **Via Roma** (*area parcheggio impianti sportivi*)

Giornata di svolgimento: **domenica pomeriggio** (15,00-22,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. $9 \times 5 =$ mq. 45, riservato al settore alimentare (prodotti di gastronomia/rosticceria)

CAVINO

Posteggio isolato

Ubicazione: **Via G. Da Cavino** (*area parcheggio antistante la Chiesa parrocchiale*)

Giornata di svolgimento: **giovedì pomeriggio** (15,00-22,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. $9 \times 5 =$ mq. 45, riservato al settore alimentare

Più posteggi isolati

Ubicazione: **Via G. Da Cavino** (*area parcheggio antistante la Chiesa parrocchiale*)

Giornata di svolgimento: **venerdì mattina** (7,30-13,00)

Posteggi complessivamente previsti: n. **3**, di cui:

- n. **1** posteggio di ml. $9 \times 5 =$ mq. 45, riservato al settore alimentare
- n. **2** posteggi di ml. $9 \times 5 =$ mq. 45 ciascuno, riservati al settore non alimentare

2. Configurazione e articolazione del mercato

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento (tav. 1 e 2), dalla quale si evidenziano:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
- l'individuazione dei posteggi destinati al settore alimentare, a quello extra alimentare nonché il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. Orari di svolgimento del mercato

- a) Il mercato ha luogo dalle ore 7,30 alle ore 13,00.
- b) I titolari di posteggio devono installare il proprio banco, automarket o le attrezzature consentite per la vendita nell'area loro assegnata entro le ore 8,00.
- c) Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12,30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
- d) Entro le ore 14,30 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato, in modo da consentire il ripristino dell'uso non mercatale della stessa.
- e) I posteggi risultanti liberi dopo le ore 8,00 sono assegnati, limitatamente alla giornata stessa, agli operatori inseriti nella graduatoria per le assegnazioni in forma precaria riferita al mercato medesimo.

4. Fruibilità dell'area mercato

- a) L'area del mercato, così come definita nell'allegata planimetria (tav. 1 e 2) e negli orari di svolgimento dello stesso, è riservata in via esclusiva alla circolazione pedonale, fatto salvo l'accesso degli operatori commerciali, nei casi e con le modalità contenute nel presente regolamento.
- b) Dalle 7,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.


5. Zone vietate

- a) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale.
 - b) Nelle soste l'operatore non è tenuto a rispettare distanze dagli altri esercizi commerciali in sede fissa.
 - c) Non è ammesso precariato nei posteggi isolati.
-

SAN GIORGIO
TAV. 1



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
MERCATO DEL VENERDI'

	alimentare
	non alimentare
	produttori agricoli



Piazza Arsego

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
MERCATO DEL SABATO - località ARSEGO
 alimentare non alimentare produttori agricoli



SAN GIORGIO
TAV. 2


Scala 1:500

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
POSTEGGIO ISOLATO - capoluogo

alimentare






SAN GIORGIO
TAV. 3




Scala 1:500

P. S. Giorgio

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
POSTEGGIO ISOLATO - località ARSEGO
alimentare



SAN GIORGIO
TAV. 4




Scala 1:500


SAN GIORGIO
TAV. 5

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
POSTEGGI ISOLATI - località CAVINO


	alimentare
	non alimentare




PIAZZA CAVINO



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
POSTEGGI ISOLATI - località CAVINO
alimentare



PIAZZA CAVINO



scala 1:250

PAGINA BLANCA

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

1. Aree pubbliche destinate al commercio

Nel territorio del Comune di Santa Giustina in Colle l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande mediante utilizzo di posteggio possono essere effettuate nelle seguenti aree pubbliche:

- mercato minore di **SANTA GIUSTINA IN COLLE** (tav. 1)
- posteggio isolato in Piazza dei Martiri (tav. 2)
- posteggi isolati in Piazza San Giacomo (*loc. Fratte*) (tav. 3)
- posteggio isolato in Piazza San Giacomo (*loc. Fratte*) (tav. 4)
- posteggio isolato in Via Commerciale (*loc. Fratte*) (tav. 5)

Mercato minore di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della L.R. n. 10/2001

(mercati costituiti da un numero di posteggi da 6 a 20)

Ubicazione: **Piazza dei Martiri**

Giornata di svolgimento: **venerdì mattina** (7,30-13,00)

Totale posteggi n. **11** così ripartiti:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| - n. 6 del settore merceologico alimentare | superficie mq. 258 |
| - n. 4 del settore merceologico non alimentare | superficie mq. 130 |
| - n. 1 riservato ai produttori agricoli | superficie mq. 40 |

Posteggi isolati di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), della L.R. n. 10/2001

(mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a 5)

Posteggi isolati a cadenza settimanale

L'area dei posteggi è quella configurata nell'allegata planimetria (tav. 2 – 3 – 4 – 5)

Posteggio isolato

Ubicazione: **Piazza dei Martiri**

Giornata di svolgimento: **martedì pomeriggio** (15,00-22,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. 9 x 5 = mq. 45, riservato al settore alimentare

Posteggio isolato

Ubicazione: **Piazza San Giacomo**

Giornata di svolgimento: **mercoledì mattina** (7,30-13,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. 9 x 5 = mq. 45, riservato al settore alimentare

Posteggio isolato

Ubicazione: **Via Commerciale** (*parcheggio a nord distributore carburanti*)

Giornata di svolgimento: **giovedì pomeriggio** (15,00-22,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. 9 x 5 = mq. 45, riservato al settore alimentare

Più posteggi isolati

Ubicazione: **Piazza San Giacomo**

Giornata di svolgimento: **venerdì mattina** (7,30-13,00)

Posteggi complessivamente previsti: n. **5** di cui:

- n. **3** posteggi di ml. 9 x 5 = mq. 45 ciascuno, riservati al settore alimentare
- n. **2** posteggi di ml. 9 x 5 = mq. 45 ciascuno, riservati al settore non alimentare

2. Configurazione e articolazione del mercato

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento (tav. 1), dalla quale si evidenziano:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
- l'individuazione dei posteggi destinati al settore alimentare, a quello extra alimentare nonché il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. Orari di svolgimento del mercato

- a) Il mercato ha luogo dalle ore 7,30 alle ore 13,00
- b) I titolari di posteggio devono installare il proprio banco, automarket o le attrezzature consentite per la vendita nell'area loro assegnata entro le ore 8,00
- c) Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12,30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
- d) Entro le ore 14,30 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato, in modo da consentire il ripristino dell'uso non mercatale della stessa.
- e) I posteggi risultanti liberi dopo le ore 8,00 sono assegnati, limitatamente alla giornata stessa, agli operatori inseriti nella graduatoria per le assegnazioni in forma precaria riferita al mercato medesimo.

4. Fruibilità dell'area mercato

- a) L'area del mercato, così come definita nell'allegata planimetria (tav. 1) e negli orari di svolgimento dello stesso, è riservata in via esclusiva alla circolazione pedonale, fatto salvo l'accesso degli operatori commerciali, nei casi e con le modalità contenute nel presente regolamento.
- b) Dalle 7,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

5. Zone vietate

- a) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale.
 - b) Nelle soste l'operatore non è tenuto a rispettare distanze dagli altri esercizi commerciali in sede fissa.
 - c) Non è ammesso precariato nei posteggi isolati.
-


SCALA 1:250

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Piazza dei Martiri - Mercato del venerdì

■ NON ALIMENTARE ■ ALIMENTARE ■ PRODUTTORI AGRICOLI

VIA DON GIUSEPPE LAGO




SCALA 1:250

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Piazza dei Martiri – Posteggio isolato


ALIMENTARE

VIA DON GIUSEPPE LAGO




COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE
Piazza S. Giacomo – Posteggi isolati – Venerdì

■ NON ALIMENTARE ■ ALIMENTARE




COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE
Piazza S. Giacomo – Posteggi isolati – Mercoledì

SANTA GIUSTINA
TAV. 4



COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE
 Piazza S. Giacomo – Posteggio isolato



	3/F	<i>Posteggio Isolato</i>
Ubicazione	Parcheggio pubblico antistante la lottizzazione "Commerciale 1"	
Titolare	<i>Bosello Giovanni</i>	
Dimensioni	mt 5.00 x 10.00	
Tipologia merceologica	Alimentare	
Giorno di svolgimento	Giovedì	

PAGM BANGA

COMUNE DI VILLA DEL CONTE**1. Aree pubbliche destinate al commercio**

Nel territorio del Comune di Villa del Conte l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande mediante utilizzo di posteggio possono essere effettuate nelle seguenti aree pubbliche:

- mercato minore di **VILLA DEL CONTE** (tav. 1)
- posteggio isolato in Piazza Vittoria (tav. 2)
- posteggi isolati in Piazza Pio X° (*loc. Abbazia Pisani*) (tav. 3)
- posteggio isolato in Piazza Pio X° (*loc. Abbazia Pisani*) (tav. 4)

Mercato minore di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della L.R. n. 10/2001*(mercati costituiti da un numero di posteggi da 6 a 20)*

Ubicazione: **Piazza Vittoria**

Giornata di svolgimento: **martedì mattina** (7,30-13,00)

Totale posteggi n. **16** così ripartiti:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| - n. 6 del settore merceologico alimentare | superficie mq. 225 |
| - n. 9 del settore merceologico non alimentare | superficie mq. 390 |
| - n. 1 riservato ai produttori agricoli | superficie mq. 32 |

Posteggi isolati di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), della L.R. n. 10/2001*(mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a 5)***Posteggi isolati a cadenza settimanale**

L'area dei posteggi è quella configurata nell'allegata planimetria (tav. 2 – 3 – 4)

Posteggio isolato

Ubicazione: **Piazza Vittoria**

Giornata di svolgimento: **giovedì mattina** (7,30-13,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. 9 x 5 = mq. 45, riservato al settore alimentare

Posteggio isolato

Ubicazione: **Piazza Vittoria**

Giornata di svolgimento: **venerdì pomeriggio** (15,00-22,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. 9 x 5 = mq. 45, riservato al settore alimentare

Posteggio isolato

Ubicazione: **Piazza Pio X°**

Giornata di svolgimento: **giovedì pomeriggio** (15,00-22,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. 9 x 5 = mq. 45, riservato al settore alimentare

Più posteggi isolati

Ubicazione: **Piazza Pio X°**

Giornata di svolgimento: **venerdì mattina** (7,30-13,00)

Posteggi complessivamente previsti: n. **5** di cui:

- n. **1** posteggio di ml. $7 \times 5 =$ mq. 35 riservato al settore alimentare
- n. **2** posteggi di ml. $8 \times 5 =$ mq. 40 ciascuno, riservati al settore alimentare
- n. **2** posteggi di ml. $8 \times 5 =$ mq. 40 ciascuno, riservati al settore non alimentare

Posteggio isolato

Ubicazione: **Piazza Pio X°**

Giornata di svolgimento: **domenica mattina** (7,30-13,00)

Posteggi previsti: n. **1** di ml. $9 \times 5 =$ mq. 45, riservato al settore alimentare (gastronomia/rosticceria)

2. Configurazione e articolazione dei mercati

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento (tav. 1), dalla quale si evidenziano:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
- l'individuazione dei posteggi destinati al settore alimentare, a quello extra alimentare nonché il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. Orari di svolgimento del mercato

- a) Il mercato ha luogo dalle ore 7,30 alle ore 13,00
- b) I titolari di posteggio devono installare il proprio banco, automarket o le attrezzature consentite per la vendita nell'area loro assegnata entro le ore 8,00
- c) Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12,30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
- d) Entro le ore 14,30 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato, in modo da consentire il ripristino dell'uso non mercatale della stessa.
- e) I posteggi risultanti liberi dopo le ore 8,00 sono assegnati, limitatamente alla giornata stessa, agli operatori inseriti nella graduatoria per le assegnazioni in forma precaria riferita al mercato medesimo.

4. Fruibilità dell'area mercato

- a) L'area del mercato, così come definita nell'allegata planimetria (tav. 1) e negli orari di svolgimento dello stesso, è riservata in via esclusiva alla circolazione pedonale, fatto salvo l'accesso degli operatori commerciali, nei casi e con le modalità contenute nel presente regolamento.
- b) Dalle 7,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

5. Zone vietate

- a) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale.
 - b) Nelle soste l'operatore non è tenuto a rispettare distanze dagli altri esercizi commerciali in sede fissa.
 - c) Non è ammesso precariato nei posteggi isolati.
-




TAVOLA N°
2

SCALA: 1:300
DATA: MARZO 2007

PROVINCIA DI PADOVA
INDIVIDUAZIONE POSTEGGIO ISOLATO
PLANIMETRIA



COMUNE DI VILLA DEL CONTE
AREA TECNICA IV° - SETTORE LAVORI PUBBLICI
PIAZZA MERCATO DI VILLA DEL CONTE

VILLA DEL CONTE
TAV. 2


VIA ROMA

VIA MARCONI

ALIMENTARI



VILLA DEL CONTE
TAV. 3




COMUNE DI VILLA DEL CONTE
AREA TECNICA IV - SETTORE LAVORI PUBBLICI
AREA MERCATO DI ABBAZIA PISANI (PIAZZA PIO X)

PROVINCIA DI PADOVA | INDIVIDUAZIONE POSTEGGIO ISOLATO
PLANIMETRIA

SCALA: 1:300 | DATA: MARZO 2007

TAVOLA N° 4

VILLA DEL CONTE TAV. 4



PAGINA BLANCA

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

1. Aree pubbliche destinate al commercio

Nel territorio del Comune di Villanova di Camposampiero l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande mediante utilizzo di posteggio possono essere effettuate nelle seguenti aree pubbliche:

- mercato maggiore di **VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO** (tav. 1)
- posteggio isolato in Via Caltana (tav. 2)
- posteggi isolati in Via Mantegna (*loc. Murelle*) (tav. 3)
- posteggi isolati in Via Mussolini (*loc. Mussolini*) (tav. 4)

Mercato maggiore di cui all'art. 7, comma 2, lett. c), della L.R. n. 10/2001

(mercati costituiti da un numero di posteggi superiore a 20)

Ubicazione: **Piazza Mercato**

Giornata di svolgimento: **martedì mattina** (7,30-13,00)

Totale posteggi n. **28**, così ripartiti:

- | | | |
|---|------------------------------------------------------|--------------------|
| - | n. 8 del settore merceologico alimentare | superficie mq. 360 |
| - | n. 19 del settore merceologico non alimentare | superficie mq. 840 |
| - | n. 1 riservato ai produttori agricoli | superficie mq. 28 |

Posteggi isolati di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), della L.R. n. 10/2001

(mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a 5)

Posteggi isolati a cadenza settimanale

L'area dei posteggi è quella configurata nell'allegata planimetria (tav. 2 – 3 – 4)

Posteggio isolato

Ubicazione: **Via Caltana** (*area parcheggio impianti sportivi*)

Giornata di svolgimento: **giovedì pomeriggio** (15,00-22,00)

Posteggi complessivamente previsti: n. **1** di ml. 9 x 5 = mq. 45, riservato al settore alimentare

Posteggio isolato

Ubicazione: **Via Caltana** (*area parcheggio impianti sportivi*)

Giornata di svolgimento: **venerdì mattina** (7,30-13,00)

Posteggi complessivamente previsti: n. **1** di ml. 9 x 5 = mq. 45, riservato al settore alimentare

Più posteggi isolati

Ubicazione: **Murelle** (*Via Mantegna*)

Giornata di svolgimento: **sabato pomeriggio** 15,00-22,00)

Posteggi complessivamente previsti: n. **5** di cui:

- n. **3** posteggi di ml. 9 x 5 = mq. 45 ciascuno, riservati al settore alimentare
- n. **2** posteggi di ml. 9 x 5 = mq. 45 ciascuno, riservati al settore non alimentare

Più posteggi isolati

Ubicazione: **Mussolini** (*Via Mussolini*)

Giornata di svolgimento: **giovedì pomeriggio** (15,00-22,00)

Posteggi complessivamente previsti: n. **4** di cui:

- n. **2** posteggi di ml. $9 \times 5 =$ mq. 45 ciascuno, riservati al settore alimentare
- n. **2** posteggi di ml. $8 \times 5 =$ mq. 40 ciascuno, riservati al settore non alimentare

2. Configurazione e articolazione del mercato

- a) L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento (tav. 1), dalla quale si evidenziano:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
 - l'individuazione dei posteggi destinati al settore alimentare, a quello extra alimentare nonché il posteggio riservato ai produttori agricoli;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- b) La vendita di "prodotti ittici freschi", potrà essere effettuata esclusivamente nei posteggi nn. 1 e 2.

3. Orari di svolgimento del mercato

- a) Il mercato ha luogo dalle ore 7,30 alle ore 13,00
- b) I titolari di posteggio devono installare il proprio banco, automarket o le attrezzature consentite per la vendita nell'area loro assegnata entro le ore 8,00
- c) Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12,30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
- d) Entro le ore 14,30 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato, in modo da consentire il ripristino dell'uso non mercatale della stessa.
- e) I posteggi risultanti liberi dopo le ore 8,00 sono assegnati, limitatamente alla giornata stessa, agli operatori inseriti nella graduatoria per le assegnazioni in forma precaria riferita al mercato medesimo.


4. Fruibilità dell'area mercato

- a) L'area del mercato, così come definita nell'allegata planimetria (tav. 1) e negli orari di svolgimento dello stesso, è riservata in via esclusiva alla circolazione pedonale, fatto salvo l'accesso degli operatori commerciali, nei casi e con le modalità contenute nel presente regolamento.
- b) Dalle 7,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

5. Zone vietate

- d) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale.
- e) Nelle soste l'operatore non è tenuto a rispettare distanze dagli altri esercizi commerciali in sede fissa.
- f) Non è ammesso precariato nei posteggi isolati.

VILLANOVA
TAV. 1



Comune di Villanova di C.S.P.	1	Ed. MARZO 2007 aggiornato 20-4-07
Comune di Villanova di C.S.P. (PD) Piazza Mercato Filiario Mercato	1500	
Alimentari <input type="checkbox"/> non alimentare <input type="checkbox"/>		
Produttori agricolo		


VILLANOVA
TAV. 2

traversamenti pedonali realizzati con
sfilacci colonnati a finaggio di bande
gentili ad elevata durabilità


trasformazione in arciolo con finitura in
malta acrilica StreetBord®



Comunità Comune di Villanova di Cusi	TAV. 2
Disegno Raffaele Marotta da Impianti Sportivi Caltana	scala 1:200
Legenda	data
2 corai venandi	marzo 07
1 opai piovoli	aggiornato 23-4-07




VILLANOVA
TAV. 3
Murelle



Comunità Comune di Villanova di C.S.P.	Tab.	3
	Scala	1:200
Disegno Comune di Villanova di C.S.P. (PD) Partheggio Via Mantegna Mercato	Data MAGGIO 2007	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentari <input type="checkbox"/> non alimentare <small>LEGGI</small>		

Mussolini

VILLANOVA
TAV. 4



VIA MUSSOLINI

Comunità	Comune di Villanova di C.S.P.	Tab.	4	
Disegno	Comune di Villanova di C.S.P. (PD) Paroeggio Via Mussolini Mercato	Scala	1:200	
LEGENDA		Colori	Data	
	Alimentari		non alimentare	MAGGIO 2007



PARTE II^a

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 – Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone (s.n.c. - s.a.s.) regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Non possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria diversa dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice e delle imprese familiari.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - **tipo A:** l'atto rilasciato da un Comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un Comune della Regione Veneto, esso abilita:
 - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della Regione Veneto;
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della Regione Veneto;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - **tipo B:** l'atto rilasciato dal Comune di residenza, o di sede legale in caso di società (s.n.c. o s.a.s.), agli operatori itineranti, esso abilita:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - **Autorizzazione a partecipare alle fiere:** l'atto rilasciato dal Comune sede della fiera. Esso non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui si riferisce.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs 114.
5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3, del D.Lgs 114.
6. L'attività esercitata nelle stazioni (es. Ferroviaria) è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del Comune, l'attività di tipo A è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale.
7. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 228/01, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Art. 2 – Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il Comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese; contestualmente il responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune rilascerà la concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto nei successivi specifici articoli del presente regolamento.

Art. 3 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della L.R.10 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa, con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale;
 - b) l'attività in posteggio isolato comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per i pubblici esercizi, con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale e nella specifica scheda di posteggio isolato oltre alle altre limitazioni stabilite dalla legge.
 - c) Per i posteggi in cui sono rilasciate autorizzazioni temporanee di cui all'art. 27 del presente regolamento la fascia orario di apertura deve corrispondere a quella della manifestazione a cui fanno riferimento.
2. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività, compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombrò dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
3. Gli orari di cui al comma 2, sono indicati nelle schede relative ad ogni mercato, posteggio isolato e fiera. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.

4. Nel calendario di cui all'art. 8 della L.R. 10 sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati ricadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.
5. Non è permesso installarsi nel mercato/fiera e/o sgombrare il posteggio prima delle ore previste nella specifica scheda se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

Art. 4 – Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 "OMS 2002".
2. Il Comune è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (*delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi urbani, servizi igienici*) e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS 2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua al punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riuniti con altri che insieme non raggiungono il numero previsto per la costituzione di un mercato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'art. 3, dell'OMS 2002.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati/fiere, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'art. 4 dell'OMS 2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono posti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore ad un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lett. c), punto 6), dell'OMS 2002.
9. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di:
 - a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
 - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - e) adeguato piano di lavoro;
 - f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS 2002.
10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), dell'OMS 2002, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del D.Lgs114.
12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3, dell'OMS 2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), del D.Lgs114, deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7, dell'OMS 2002, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del D.Lgs 26.05.1997, n. 155 (HACCP).
15. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge 30.04.1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata.

16. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1, dell'art. 4, dell'OMS 2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.
- Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
17. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile della "industria alimentare", come definita dall'art. 2, lett. b), del D. Lgs 26.05.1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale Decreto Legislativo.

Art. 5 - Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti Organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

CAPO II NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 6 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali e produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati, fiere e manifestazioni straordinarie.
2. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse, ne comunichi il mancato rinnovo.

3. Qualora sia deciso da parte del Comune di non procedere al rinnovo della concessione, ne deve essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
4. Nella comunicazione di cui al punto 3, il Comune propone l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione si procederà anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

Art. 7 – Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del Comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento diretto agli agenti di Polizia Locale o al concessionario del servizio, i quali rilasceranno regolare ricevuta.
3. Il pagamento del canone/tassa o tariffa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
4. Nei mercati dotati di impianto per la fornitura di energia elettrica deve essere corrisposto il pagamento dell'onere relativo all'allacciamento, manutenzione e consumo.

Art. 8 - Decadenza della concessione del posteggio

1. Salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa, l'operatore decade dalla concessione di posteggio:
 - a) **nell'ambito di un mercato**, quanto il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare (*per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 assenze*).
 - b) **nell'ambito di una fiera**, in caso di assenza per due volte consecutive alla stessa fiera.
2. In caso di società le assenze per le cause sopra indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
3. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.

4. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.
5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 31 del presente regolamento.

Art. 9 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato ai sensi dell'art. 15 "Trasferimento dei mercati/fiere". In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), della L.R.10, si procede alla revoca dell'autorizzazione con le modalità previste all'art. 31 del presente regolamento.
3. La soppressione è sempre deliberata dal Consiglio dell'Unione Comuni del Camposampierese, quale modifica del piano delle aree.

Art. 10 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento del canone, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'articolo 31, comma 6, lett. b), del presente regolamento, ai fini della revoca dell'autorizzazione.

CAPO III MERCATI / FIERE E POSTEGGI ISOLATI

Art. 11 - Piano dei mercati/fiere

1. I mercati/fiere e i posteggi isolati presenti nel territorio di ogni singolo Comune sono individuati dal Consiglio dell'Unione dei Comuni del Camposampierese con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano (art. 2 della L.R.10).

2. Nella deliberazione di cui al comma 1, sono approvate apposite schede distinte per singolo mercato/fiera o posteggio isolato, indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato/fiera o posteggio isolato;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
 - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
3. Modifiche inerenti la superficie o la tipologia merceologica di singoli posteggi, al fine del miglioramento della funzionalità del servizio mercatale o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, che non alterino l'equilibrio complessivo del mercato/fiera, sono disposte, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta dell'Unione Comuni del Camposampierese e sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato/fiera e a fare ratificare dal Consiglio dell'Unione Comuni del Camposampierese alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.
4. Alla scheda di ciascun mercato/fiera o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all'imprenditoria agricola, la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile durante l'orario di apertura al pubblico, presso l'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese.
5. Copia della scheda e del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.
6. Gli atti di rilevazione delle presenze/assenze sono pubblici e consultabili presso l'Ufficio di Polizia Locale e/o presso l'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 12 - Funzionamento del mercato/fiera

1. Il mercato/fiera è gestito dall'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dal Comune che assicura l'erogazione dei servizi di mercato/fiera.
2. Il responsabile dell'Ufficio Unico Attività Produttive, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale interessata in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto dell'ente, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato/fiera.

3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale dell'Unione Comuni del Camposampierese.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" di Camposampiero-Cittadella.

Art. 13 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati/fiere

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato, di un posteggio isolato o di una fiera, è rilasciata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi, sia in caso di nuova istituzione che in caso di assegnazione di posteggi liberi e disponibili in mercati/fiere o posteggi isolati già istituiti.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese entro i termini previsti dall'avviso regionale pubblicato sul B.U.R. e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R..
4. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel fac-simile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
6. L'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D.Lgs114, formula la graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato/fiera ove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario da parte del soggetto che fa domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente – per i mercati, dall'entrata in vigore della ex Legge 112/91 (23.04.1991) – per le fiere, dalla data di entrata in vigore della DGR 2113 (pubblicata sul BUR 82 del 30.08.2005);
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

- c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune o all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese, il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo.
7. Alle fiere di nuova istituzione, che dovessero coincidere con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del mercato settimanale, è data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta. I posteggi che rimangono liberi dopo la preventiva assegnazione agli operatori del mercato, sono attribuiti secondo il seguente unico criterio di priorità:
- a) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
8. Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere già istituite si osservano i seguenti criteri di priorità:
- a) maggior numero di presenze effettive alla fiera, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
9. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato/fiera deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
10. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza l'Ufficio Unico Attività Produttive si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
11. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR, dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio effettuando la relativa scelta, l'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese procede allo scorrimento della graduatoria.
12. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
13. Nei mercati/fiere e nei posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel BUR dei posteggi di nuova istituzione.

14. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel BUR.
15. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
16. **Per quanto riguarda i mercati:** Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R.10 (25.04.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
17. **Per quanto riguarda le fiere:** Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

Art. 14 - Subingresso – Reintestazione dell'autorizzazione/concessione

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 06.04.2001, n. 10, come integrate con DGR 1902/01 e successive modifiche.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.
3. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su un posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario che ha diritto di ottenerle e di iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica domanda. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Art. 15 - Trasferimento dei mercati/fiere

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato/fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello revocato.
2. Qualora il trasferimento comporti l'interessamento di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate esso è sempre deliberato dal Consiglio dell'Unione Comuni del Camposampierese quale modifica del piano delle aree. Lo spostamento definitivo

di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse nell'ambito delle medesime aree di mercato/fiera, non costituisce modifica del piano ed è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile dell'Ufficio Unico Attività Produttive, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato/fiera e a farlo ratificare dal Consiglio dell'Unione Comuni del Camposampierese alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione del nuovo piano.

3. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito delle aree di mercato o fiera mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.
4. L'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "graduatoria assegnatari" di cui al seguente art. 24. Qualora l'attività sia data in gestione la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.
6. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo.

Art. 16 - Ampliamento dei posteggi

1. Il responsabile dell'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese in accordo con il responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune, a richiesta, autorizza l'ampliamento di un posteggio (*es.: a seguito di sostituzione del mezzo...*) a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato o precluso e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

Art. 17 - Posteggi liberi - Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato/fiera, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato/fiera, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica.

A tale scopo il responsabile del servizio invia a tutti gli operatori assegnatari di posteggio idonea comunicazione contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini di presentazione della domanda, allegando il fac-simile della stessa.

3. La presentazione della domanda di migliona, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite servizio postale, o a mezzo fax, oppure presentata direttamente all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
5. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la migliona deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato/fiera da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il responsabile del servizio invita gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliona.
7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1, nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione ai sensi del precedente art. 8 e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 18 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato/fiera ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo a) o b), come specificato all'art. 1, comma 3, secondo le "graduatorie precari" distinte per settore merceologico qualora nel mercato/fiera siano presenti aree destinate a specifici settori merceologici.
2. La graduatoria precari nel mercato/fiera viene stilata secondo i criteri di priorità definiti al successivo art. 24.
3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
4. A partire dall'entrata in vigore della L.R.10 (25.04.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato/fiera comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
5. La spunta nel mercato è effettuata da personale incaricato, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari

presenti presso il mercato entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione.

6. Gli operatori “precari” dovranno esibire all’atto della spunta l’autorizzazione in originale di tipo a) o b) di cui all’art. 28 del D.Lgs114, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l’attività.
7. **Per i mercati:** Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente, all’Ufficio Unico Attività Produttive dell’Unione Comuni del Camposampierese, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - dati identificativi della ditta;
 - estremi dell’autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d’inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).

Tale comunicazione può essere presentata anche contestualmente alla partecipazione al mercato; in questo caso l’Organo di vigilanza ne cura la trasmissione all’Ufficio Unico Attività Produttive dell’Unione Comuni del Camposampierese.

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all’ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell’assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un’autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Per le fiere: Gli operatori che intendono partecipare a titolo precario sono tenuti a presentare, per ogni edizione, all’ufficio comunale competente, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera, apposita domanda, in competente bollo, contenente dati identificativi della ditta, estremi dell’autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia) e data d’inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte). Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse.

8. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

Art. 19 – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti appartenenti ad una tipologia diversa.
2. L’operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l’esercizio dell’attività, per l’inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

3. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
5. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi ed eventuali negozi adiacenti. La copertura non può sporgere più di 1 metro dall'area del posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario stesso.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
7. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
8. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
9. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
10. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 20 - Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

1. E' obbligatoria la permanenza degli operatori, o dei loro collaboratori o dei dipendenti o associati in partecipazione, nonché gli assegnatari a seguito di spunta presso il loro posteggio per tutta la durata del mercato/fiera. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato/fiera sia occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 60% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
3. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.

Art. 21 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio riservato ai produttori agricoli, va presentata regolare domanda di assegnazione all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese, secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda, tenendoli nettamente separati da altri e la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dalla propria azienda non può superare gli importi stabiliti con il D.Lgs. n. 228/01 come modificato con Legge 27.12.2006, n. 296 "art. 1064" – (160.000 euro per le ditte individuali e 4 milioni di euro per le società), del totale dei ricavi delle vendite per anno solare.

Art. 22 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato/fiera.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi per la durata di 15 giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune che ha la disponibilità.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere l'assegnazione di un posteggio libero deve presentare istanza in bollo all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese, precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) eventuale numero di presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel R.E.A.;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.

4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale o via fax oppure essere consegnate direttamente all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese. In ogni caso devono essere ricevute dall'Ufficio Unico Attività Produttive entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate come precario nel mercato/fiera dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi nel singolo Comune.
8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato/fiera. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi **non** possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente art. 18.
9. Il medesimo soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio nello stesso mercato o fiera.
10. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per uno o più periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita, comunque non inferiori a 30 giorni.
11. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
12. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. L'Ufficio Unico Attività Produttive potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 23 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera ai produttori agricoli avviene, previa presentazione dell'apposita domanda di assegnazione provvisoria di posteggio, sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a) maggior numero di presenze maturate in quel mercato/fiera;
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata Legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990;
 - c) sorteggio.

Art. 24 - Graduatorie di mercato/fiera e registro assenze

1. Il competente Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese, al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, provvede a stilare due distinte graduatorie secondo i seguenti criteri:

“Graduatoria assegnatari” di posteggio **nei mercati/fiere**: La graduatoria dei titolari di posteggi distinta tra il settore alimentare e non alimentare, aggiornata nell'ordine secondo i seguenti criteri di priorità:

 - a) anzianità di presenza nel mercato/fiera;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

“Graduatoria precari”:

- a) **nei mercati**: La graduatoria degli operatori precari distinta tra il settore alimentare e non alimentare, aggiornata in base alle presenze nel mercato, come specificate nelle “definizioni” alla lettera k).
 - b) **nelle fiere**: La graduatoria degli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera entro 60 giorni prima del suo inizio, redatta secondo i seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera sede del posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata, quale che sia la residenza, sede o nazionalità dell'operatore, come specificato nelle “definizioni” alla lettera j);
 - maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. Non è consentito sommare la presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
 3. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6 aprile 2001 n. 10, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
 4. Gli agenti di Polizia Locale addetti al controllo del mercato/fiera annotano giornalmente le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in un appositi registri.

5. Le graduatorie ed i registri sono pubblici e consultabili presso l'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 25 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati/fiere è interdetta, con ordinanza emessa ai sensi del Nuovo Codice della Strada, al traffico veicolare, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. È altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura e la Polizia Locale dell'Unione Comuni del Camposampierese assicura la necessaria sorveglianza.

CAPO IV

MERCATI STRAORDINARI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 26 - Mercati straordinari

1. L'effettuazione di mercati straordinari, in giorni diversi da quelli previsti per lo svolgimento dei mercati giornalieri è fissata nel calendario annuale da predisporre entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R.10.
2. In deroga al calendario annuale di cui al punto 1, su indicazione del Comune interessato o su proposta presentata per iscritto dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica, almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta dell'Unione Comuni del Camposampierese l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, ferme restando le deroghe alla chiusura degli esercizi del commercio al dettaglio in sede fissa già previste nel calendario di cui sopra.
3. Il Vigile di servizio nel mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo, comunicando agli stessi la decisione della Giunta, almeno quindici giorni prima della data prevista.
4. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "graduatoria precari".
5. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
6. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
7. Successivamente si effettua la spunta degli operatori precari solo per i posteggi rimasti liberi nell'ambito del mercato ridotto.

Art. 27 – Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazione (culturali, sportive, musicali, ecc.) su suolo pubblico, organizzate da terzi, previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee (per un numero non superiore a cinque), valide per la durata della manifestazione, solo a ditte già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, del D.Lgs114.
2. Le domande di autorizzazione devono pervenire all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione con allegato il nulla osta dell'Organizzatore della manifestazione, il numero del posteggio assegnato e le sue dimensioni. L'Organizzatore inoltre, almeno sessanta giorni prima della manifestazione deve depositare all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese una planimetria dell'area avuta in concessione nella quale deve indicare l'ubicazione dei posteggi ed il loro numero di identificazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Unico Attività Produttive e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso Organizzatore per l'area interessata alla manifestazione.
4. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa ditta.

CAPO V COMMERCIO ITINERANTE

Art. 28 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs114, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza in un Comune dell'Unione del Camposampierese, se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere inoltrata domanda in bollo all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese, preferibilmente su apposito stampato predisposto dalla Regione Veneto, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato - Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza - Se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, del D.Lgs114;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante rilasciata da un Comune della Regione Veneto, per conversione o nuovo rilascio.

4. Qualora la domanda non sia regolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora l'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso o di conversione.
7. Il titolare di autorizzazione che si trasferisce in un Comune dell'Unione del Camposampierese deve comunicare il cambiamento di residenza all'Ufficio Unico Attività Produttive, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza nell'autorizzazione commerciale e prendere in carico l'intera posizione dell'operatore. Dovranno pure essere comunicate le variazioni intervenute nella propria compagine sociale (*cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del Comune, ecc.*), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31, comma 3, del presente regolamento.

Art. 29 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti

1. L'esercizio del commercio itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti. Ai sensi dell'art. 4 della L.R.10, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno; la merce inoltre non può essere esposta su banchi collocati a terra, ma esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dalla legislazione vigente o dal Comune o comunque dallo stesso sottoposta a condizioni particolari, ai sensi dell'art. 2, della L.R.10, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale. Nelle aree demaniali non comunali il commercio in forma itinerante è vietato senza il permesso della competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.
4. Le zone vietate al commercio itinerante sono indicate nella scheda allegata al Piano di ogni singolo Comune.

5. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, dell'attività di vendita in posteggi isolati e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di ml. 1.000 (mille) dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate.
6. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.
7. I prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben visibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o altre modalità idonee allo scopo. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22 del D.Lgs. 114/98.
8. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio dell'Unione Comuni del Camposampierese.
9. Le prescrizioni di cui al presente articolo, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della L.R.10.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 31 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso dei cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di somma da €uro 2.582,00 (*lire 5.000.000*) a €uro 15.493,00 (*lire 30.000.000*) e con la confisca delle attrezzature e della merce.
(Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 114/98, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli art. 10 e 29 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 516,00 (*lire 1.000.000*) a €uro 3.098,00 (*lire 6.000.000*).
3. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dall'art. 29 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 25,00 a €uro 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 1808.2000, n. 267.

4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella L. 24.11.1981, n. 689.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il responsabile del servizio può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
6. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza.
 - b) Decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare (*n.17 assenze*), ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni del Camposampierese, entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa.
 - c) In qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
 - d) Si trovi in una delle situazioni previste all'art. 5, comma 2, del D.Lgs 114/98.
7. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la contestazione va trasmessa o notificata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
8. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 7, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 32 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10, come modificata con successive Leggi Regionali 03.10.2003, n. 19 e 25.02.2005, n. 7 nonché dalla DGR 1902 del 20 luglio 2001 nel testo integrato e coordinato approvato con DGR n. 2113 del 02.08.2005.

Art. 33 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia, presso i Comuni dell'Unione del Camposampierese e con lo stesso in contrasto.

INDICE

Premesse		pag. 3
Oggetto		pag. 3
Definizioni		pag. 3
PARTE I		
DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI		
Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti		pag. 6
Individuazione delle modifiche		pag. 9
Struttura definitiva delle aree e dei posteggi		pag.14
PARTE II		
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE		
CAPO I – NORMATIVA GENERALE		
Art. 1	Esercizio dell'attività e autorizzazioni	pag. 71
Art. 2	Autorizzazioni con posteggio	pag. 72
Art. 3	Indirizzi generali in materia di orari	pag. 72
Art. 4	Norme igienico-sanitarie	pag. 73
Art. 5	Obblighi e divieti per gli operatori	pag. 75
CAPO II – NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO		
Art. 6	Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo	pag. 75
Art. 7	Tributi per l'occupazione del posteggio	pag. 76
Art. 8	Decadenza della concessione del posteggio	pag. 76
Art. 9	Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse	pag. 77
Art. 10	Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi	pag. 77
CAPO III – MERCATI/FIERE E POSTEGGI ISOLATI		
Art. 11	Piano dei mercati/fiere	pag. 77
Art. 12	Funzionamento del mercato/fiera	pag. 78
Art. 13	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati/fiere e posteggi isolati	pag. 79
Art. 14	Subingresso - Reintestazione dell'autorizzazione /concessione	pag. 81
Art. 15	Trasferimento dei mercati/fiere	pag. 81
Art. 16	Ampliamento dei posteggi	pag. 82
Art. 17	Posteggi liberi - Migliorie	pag. 82
Art. 18	Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari	pag. 83
Art. 19	Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato	pag. 84
Art. 20	Presenze degli operatori commerciali nei posteggi	pag. 85
Art. 21	Produttori agricoli	pag. 86
Art. 22	Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 86
Art. 23	Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli	pag. 88
Art. 24	Graduatoria di mercato/fiera e registro assenze	pag. 88
Art. 25	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	pag. 89
CAPO IV – MERCATI STRAORDINARI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE		
Art. 26	Mercati straordinari	pag. 89
Art. 27	Autorizzazioni temporanee	pag. 90
CAPO V – COMMERCIO ITINERANTE		
Art. 28	Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	pag. 90
Art. 29	Svolgimento dell'attività in forma itinerante – Obblighi e divieti	pag. 91
CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
Art. 30	Disposizioni transitorie	pag. 92
Art. 31	Sanzioni	pag. 92
Art. 32	Rinvio a disposizioni di legge	pag. 93
Art. 33	Abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 94